

**QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 17/11/2020**

**PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (CIG: 812042852C)**

**QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 3/09/2020**

**Q.1 L'Operatore Economico chiede di confermare che il Socio Privato, tramite la SOT, possa ricorrere all'affidamento diretto di parte delle attività oggetto della concessione a società controllate/collegate ai sensi dell'art 2359 del c.c senza fare gare e che tale affidamento non si consideri subappalto e dunque che le attività dalla SOT affidate a società controllate/collegate del Socio Privato o al Socio Privato stesso non siano ricomprese nella previsione di cui al punto 7.7 dell'Allegato 21 Schema di convenzione di servizio ATERSIR/ARCA.**

**R.1.** Si conferma che alla procedura in oggetto trova applicazione l'art. 174 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per cui ai fini del subappalto a terzi, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184" in base al quale "I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavoro dei servizi a soggetti terzi"

**Q.2.** In relazione agli obiettivi di efficientamento energetico previsti per l'indicatore espresso in "KWh/abitanti residenti", l'energia elettrica autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come per esempio quella da biogas, da fotovoltaico, da solare termico e da geotermico, e autoconsumata presso l'impianto stesso, concorre alla riduzione del numeratore kWh dell'indicatore in quanto non transitante dall'energia prelevata dal contatore elettrico di rete?

Ovvero, i kWh che concorrono alla determinazione del numeratore della frazione sopra citata sono esclusivamente quelli prelevati dalla rete elettrica e transitanti dal contatore installato sulla medesima oppure sono la somma sia di quelli prelevati dalla rete elettrica sia di quelli eventualmente autoprodotti autoconsumati?

**R.2.** L'efficientamento energetico va calcolato indipendentemente dalla fonte. Pertanto, per il calcolo, al numeratore deve essere inserito il valore complessivo dell'energia (KWh) che si prevede di impiegare (sia quella autoprodotta, anche da fonti rinnovabili, che quella acquistata dalla rete elettrica).

**Q.3.** Con riferimento all'indicatore espresso in KWh/abitanti residenti ed ai livelli obiettivo al 2030 e al 2040 ad esso relativi riportati nell'allegato 8 "Livelli di servizio obiettivo" della cartella "18\_allegati\_DISCIPLINARE\_TECNICO", si richiede se per la valorizzazione della popolazione residente ci si possa riferire:

o a. per la popolazione residente al 2030 al valore riportato alla Tabella II-1.2.1 pagine 286-7/511 del pdf "8a Piano d'Ambito di Reggio" (pagine 5 e 6, Parte A-Ricognizione delle infrastrutture);

o b. per la popolazione residente al 2040 al valore riportato alla Tabella II-1.1.1 pagina 285-6/511 del pdf "8a Piano d'Ambito di Reggio" (pagina 4 e 5, Parte A-Ricognizione delle infrastrutture); in questo caso si richiede il dettaglio dell'incidenza, rispetto al totale, degli abitanti residenti stimati per il comune di Toano.

**R.3.** Si conferma la validità dei dati di popolazione riportati nel Piano d'Ambito nelle sezioni ed alle pagine sopra citate.

Per quanto concerne l'incidenza degli abitanti residenti stimati per il comune di Toano al 2040, rispetto al totale, si prenda come riferimento il valore derivante dal rapporto tra la popolazione residente nel comune di Toano stimata all'anno 2030 (valore stimato più prossimo al 2040) ed il valore medio della popolazione del sub ambito all'anno 2040.

#### **QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 10/09/2020**

**Q.4.** A specificazione della risposta al quesito Q1 pubblicata in data 3 settembre 2020, si chiede di confermare che non sono compresi, ai fini del subappalto gli affidamenti diretti nei confronti di imprese appartenenti al medesimo Gruppo societario (per tali intendendosi le società che rientrano nel perimetro di Consolidamento della società Capogruppo ai sensi della normativa vigente) effettuati sia dal socio privato, che dalla stessa costituenda SOT.

**R.4.** Con riferimento alla richiesta di specificazione presentata si premette che la Stazione Appaltante è impossibilitata ad esprimersi sulla struttura societaria dello specifico gruppo di cui fa parte l'operatore economico richiedente e sui rapporti di collegamento e controllo interni al medesimo. A riscontro del quesito si conferma l'applicazione dell'Art. 174 del D. Lgs. 50/2016 al caso di specie e pertanto si conferma che non sono considerati ai fini del subappalto gli affidamenti effettuati dalla società mista ARCA, dalla SOT e dal socio privato, ciascuno per le attività di sua competenza, a imprese alle stesse collegate e, con riferimento alla SOT, qualificabile come società di progetto ai sensi dell'Art. 184 del D. Lgs. 50/2016, anche ai soci della stessa. Con riferimento alla definizione di società "collegate" si rimanda all'Articolo 2359 del Codice civile.

#### **QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 9/10/2020**

**Q 5.** Cauzioni e garanzie punti 2.4.1 E 9.2.1 Della Lettera di Invito.

**a) Si richiede una cauzione provvisoria pari all' 1% del valore della concessione pari a 15.000.000/00 (quindicimilioni/00), se l'importo del valore della concessione è 1.550.000.000/00 (unmiliardocinquecentocinquantamiloni/00) come da bando GUUE pubblicato, l'importo non dovrebbe essere 15.500.000/00 (quindicimilionicinquecentomilaeuro)?**

**b) All'importo della garanzia provvisoria suddetto si possono applicare le riduzioni del 50% (ISO 9001) e ulteriore 20% (ISO 14001) previste dall'art.93, comma 7 del D.lgs. 50/2016?**

**R.5.a)** Si conferma che l'importo della cauzione è stato arrotondato per difetto ed è dunque richiesta una cauzione di € 15.000.000/00 (quindicimilioni/00).

**R.5.b)** Come indicato nel punto 2.4.1 della Lettera di invito, secondo periodo "Tale importo è eventualmente ridotto qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016".

**Q.6. È prevista la presentazione della cauzione provvisoria corredata dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva relativa alla gestione del servizio di cui al successivo punto 9.2.1. Il punto 9.2.1 prevede due cauzioni:**

**1. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Concessionario ARCA S.r.l. presenterà, al momento della sottoscrizione della Convenzione, la cauzione definitiva ad essa intestata, ma il cui onere sarà a carico del socio privato aggiudicatario della procedura di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione, pari a circa € 78.000.000,00.**

**2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, la costituenda società operativa territoriale è obbligata sin d'ora, entro e non oltre la data di sottoscrizione della Convenzione, e così all'inizio di ogni anno di durata della concessione, alla presentazione della cauzione, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio annuo dei lavori strumentali previsti nel Piano degli interventi allegato al Piano d'Ambito (€ 19.000.000,00). Tale importo è eventualmente ridotto qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.**

**Si chiede:**

**a) conferma che l'impegno da presentare a corredo della cauzione provvisoria sia solo quello riferito alla cauzione relativa alla gestione (punto 1);**

**b) di chiarire se la riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sia applicabile anche alla cauzione relativa alla gestione.**

**R.6.a)** La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva a copertura dell'intero servizio oggetto del contratto e dunque tanto per la parte dello stesso relativa alla gestione (p.to 1) quanto per quella relativa ai lavori (p.to 2).

**R.6.b)** L'applicazione della riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 si estende anche alla cauzione relativa alla gestione.

#### **Q7. OFFERTA TECNICA**

a. Con riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica, criterio T.1 (Miglioramento dei livelli di servizio), letto quanto richiesto ai punti 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7 della lettera di invito e dall'Allegato 3 alla medesima, si richiede di confermare che:

A) le relazioni tecniche da predisporre siano in totale 4, una per ciascun sub-criterio T.1.1., T.1.2, T.1.3 e T.1.4 (ciascuna relazione di max 20 pagine, formato A4, carattere non inferiore a 10);

B) per il sub criterio T.1.3 oltre alla relazione tecnica di cui al punto A occorra predisporre, per ciascuno dei 3 interventi principali, uno studio di fattibilità composto da relazione tecnica (max 40 pagine, formato A4) ed elaborati grafici (max 10 pagine, formato A3);

C) per il sub criterio T.1.5 occorra predisporre, per ciascuna delle tre proposte tecniche, una relazione tecnica illustrativa (max 40 pagine, formato A4) ed elaborati grafici (max 10 pagine, formato A3).

**R.7. A, B, C.** Si conferma che i documenti dovranno essere presentati come dettagliatamente indicato nella Lettera di Invito.

Si precisa che: In relazione al criterio T.1 dovranno essere presentati anche i due prospetti di cui all'Allegato 3 alla lettera di invito "*Tabella indicatori di qualità del servizio*".

Si evidenzia altresì che per ognuno dei tre studi fattibilità relativi al sub criterio T.1.3, relazioni ed elaborati grafici dovranno essere assemblati in un unico PDF finale.

Parimenti, per ognuna delle tre proposte tecniche relative al sub-criterio T.1.5, relazioni ed elaborati grafici dovranno essere assemblati in un unico PDF finale.

---

#### **Q8. OFFERTA TECNICA**

b. Si richiede di confermare che all'interno delle relazioni afferenti al criterio T.4, riferite alle linee guida per il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di Acquedotto, Fognatura e Depurazione, si debbano descrivere anche le attività/strategie con cui saranno realizzate le nuove opere che afferiscono ad alcuni dei principali obiettivi del PDA allegato al Bando di gara (es. copertura del servizio depurazione e fognatura), anche se non comprese nelle dichiarazioni della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli art. 22 e 23 del Disciplinare Tecnico allegato al bando.

**R.8.** Si specifica che all'interno del par. 6.2.13 della Lettera di Invito sono indicati i contenuti minimi delle relazioni che il concorrente dovrà produrre riferiti al punto T.4, e che dovranno riferirsi alla sola manutenzione ordinaria/straordinaria del compendio delle reti esistenti e future.

---

#### **Q9. OFFERTA TECNICA**

c. In riferimento all'Allegato 8 del disciplinare tecnico si chiede:

A) Di chiarire se il valore percentuale indicato al 2030 e al 2040 è un valore cumulato o annuale.

B) Di indicare i km totali di rete di distribuzione previsti da sostituire al 2030 e al 2040 e l'eventuale distribuzione per ogni anno di gestione.

**C) Di confermare che la rete oggetto di sostituzione da considerare è la sola rete di distribuzione.**

**R.9.A)** Si chiarisce che il valore è annuale.

**R.9.B)** I concorrenti sono invitati a presentare l'offerta sulla base dei dati disponibili nella documentazione di gara. Per i km totali della rete di distribuzione si faccia riferimento al dato riportato nell'Allegato 8. b al Piano d'Ambito (ALLEGATI AL PDA\_PARTE I – A.4 – Annuario Acquedotti), pag. 48.

**R.9.C)** Si conferma

## **Q.10. OFFERTA ECONOMICA**

Tenuto conto che:

**1.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio circa il criterio economico E.2 l'offerente è tenuto ad indicare il valore attuale della somma degli investimenti che questo effettuerà per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023 in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano degli interventi del Piano d'Ambito.

**2.** Al punto 7.2.2 della Lettera di Invito si indica che la percentuale di ribasso sarà applicata al VRG di ogni anno calcolato a consuntivo e aggiornato di volta in volta dall'Agenzia come da normativa tariffaria vigente per tutta la durata della concessione. Si indica inoltre che *“il valore del VRG riportato nel PEF redatto dall'operatore economico sulla base dell'Allegato 6 non rappresenta necessariamente il VRG da utilizzare per la quantificazione di E.1”*.

È evidente che suddetta anticipazione determina, secondo quanto previsto dal metodo tariffario (sia il MTI-2, adottato ai fini del PdA, sia il vigente MTI-3) un impatto sul CIN tariffario (capitale investito netto tariffario del gestore) e dunque sulla tariffa: in particolare l'anticipazione di investimenti, a parità di altre condizioni, determina un aumento della tariffa, rispetto allo sviluppo tariffario indicato nell'Allegato 6 alla Lettera di Invito, per il periodo dal 2025-2035 (dunque in tale periodo un aumento rispetto agli importi posti a base di gara) ed una riduzione per gli anni successivi (nonché una riduzione del valore di riscatto a scadenza della concessione).

Si chiede conferma del fatto che un eventuale incremento del VRG annuo, rispetto a quello indicato nel Piano economico finanziario redatto dall'Agenzia (di cui all'Allegato 6 alla Lettera di Invito), qualora dovuto all'anticipazione degli investimenti di cui al criterio economico E.2., non costituisce offerta in aumento rispetto agli importi posti a base di gara (così come riportato al punto 4.3.2).

In alternativa si chiede come debba essere rappresentato l'effetto dell'offerta circa il criterio E.2 ai fini della redazione del piano economico-finanziario per gli anni 2021-2040, redatto secondo lo schema di cui alla deliberazione ARERA 664/2015/R/Idr e s.m.i. (MTI-2), considerato che ATERSIR stessa ne richiede espressamente la coerenza con l'offerta nella sua interezza.

**R.10** Non si conferma. Come previsto al punto 4.3.2 della Lettera di Invito (file 1\_LETTA\_RA\_INVITO\_Fase\_2\_gara\_SII\_RE.pdf) non sono ammesse a pena di esclusione, le offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

Per ogni annualità, il VRG offerto deve essere minore o uguale al VRG a base di gara.

Per quanto riguarda gli investimenti inseriti nel PEF di offerta, essi dovranno essere presentati sulla base dell'offerta di investimenti anticipati di cui al criterio E.2 e già al netto del valore dei ribassi di cui ai criteri E.3 ed E.4.

Si specifica altresì che per la definizione dell'offerta relativa al solo criterio E.2 dovranno essere mantenuti gli importi al lordo dei suddetti ribassi.

Per ciò che riguarda la rappresentazione *“dell’effetto circa il criterio E.2 ai fini della redazione del PEF... considerato che ATERSIR stessa ne richiede espressamente la coerenza con l’offerta nella sua interezza”* si rimanda al punto 7.2.2 della Lettera di Invito.

#### **Q.11. OFFERTA ECONOMICA**

**Considerato che lo sviluppo tariffario, come si evince dal tool tariffario in excel (All. 6 alla Lettera di Invito), prevede che i contributi FoNI, ai fini della stratificazione degli investimenti (e dei contributi), beneficino di uno scudo fiscale del 24% (nel foglio FoNI, alla riga 30 il “FoNI speso in IP al netto dell’effetto fiscale” è calcolato decurtando il FoNI a-2 della suddetta aliquota).**

**Si chiede pertanto se tale trattamento tariffario, di notevole rilievo alla luce dell’elevato importo medio annuo del FoNI riportato nel PDA (3,9 €milioni):**

**a) sia o meno coerente con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 35 del MTI-3 e dunque se tale trattamento, stante la regolazione vigente, verrà riconosciuto a favore del partecipante a cui verrà aggiudicata la procedura.**

**b) possa o meno essere condizionato dalla specifica politica contabile circa il FoNI che sarà adottata dalla SOT.**

**R.11.a)** Rispetto a tale punto rileva quanto precisato al punto 7.2.2 della lettera di invito in cui viene ribadito come il calcolo del VRG di ogni anno, inclusivo pertanto di tutte le regole di calcolo e trattamento di ogni sua singola componente tariffaria tra cui il FONI, sarà sviluppato a consuntivo come da normativa tariffaria vigente al momento della sua determinazione.

**R.11.b)** Rispetto a tale punto si conferma la risposta di cui al punto precedente R.11.a).

#### **Q.12. OFFERTA ECONOMICA**

**In relazione alla Tabella VI-6.5d del Piano d'Ambito - Parte D si richiede a cosa sono dovute le differenze degli Indicatori di redditività e di liquidità rispetto a quanto riportato nel Tab "rendiconto\_finanziario" dell'Allegato 6 alla Lettera di Invito Tool PEF**

**R.12** Con riferimento a quanto richiesto si comunica che sono stati pubblicati nell'apposita sezione riservata del sito dell'Agenzia l'Allegato 6 Tool PEF e l'Allegato 7 PEF scomposto della Lettera di Invito, in quanto le versioni precedentemente fornite presentavano alcuni refusi.

Si evidenzia che le tabelle da assumere a riferimento del PEF del Piano d'Ambito sono quelle riportate nella Delibera di Consiglio d'Ambito CAMB n.28 del 29 giugno 2020 allegata alla documentazione messa a disposizione degli operatori economici (punto 9 Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29/06/2020 [integrazione del Piano d'ambito] dell'articolo 16 della Lettera di Invito relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito).

### **Q.13. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento al Piano d'Ambito - Parte D, alla pagina 31 della sezione, alla lettera g., in riferimento alla determinazione del Valore Residuo (VR), si richiede di motivare e riconciliare la differenza tra il valore riportato di 217.620.883€ al 31.12.2020 in questa ed in altre pagine del suddetto Piano d'Ambito, con il valore riportato all'interno dell'Allegato 6 alla Lettera d'invito Tool PEF, nello sheet "VR" alla cella G20, pari a 218.431.503€ al 31.12.2020**

**R.13** La differenza di 810.620€ riscontrata tra il valore di 217.620.883€ (riportato nella Determinazione ATERSIR n.80 del 24 maggio 2019, punto 15 dell'articolo 16 della Lettera di Invito relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito) e il valore di 218.431.503€ dell'Allegato 6, è da ricondursi sostanzialmente agli importi relativi ai FONI di competenza delle annualità 2018, 2019, 2020.

Quest'ultimi, nel citato Allegato 6 alla lettera di Invito, risentono della decurtazione operata sulla componente AMMfoni del valore di 350.000€/annui di cui invece non s'è tenuto conto nella predetta Determinazione.

Una parte non rilevante dello scostamento è invece ascrivibile alle diverse modalità di distribuzione del FONI sulle stratificazioni dei cespiti: il valore di 217.620.883€ ottenuto dalla somma dei VR di blocchi di cespiti, rispettivamente diretti e indiretti, determinati attraverso l'utilizzo di tool di calcolo distinti, considera la ripartizione del FONI sui soli cespiti diretti, mentre il valore di 218.431.503€ contempera l'effetto della ripartizione del FONI sulla stratificazione complessiva derivante dalla somma dei cespiti diretti con quelli indiretti.

Trattandosi di stima, si conferma che il valore residuo indicato nel PEF a base di gara alla data del 31/12/2020 è quello stimato in 217.620.883€.

Si precisa che il valore residuo degli asset trasferiti al Gestore subentrante da corrispondere al Gestore uscente, sarà quello risultante dall'aggiornamento del VR di cui alla determinazione ATERSIR n.80 del 24 maggio 2019 in ragione dei valori patrimoniali del Gestore uscente risultanti alla data di effettivo subentro nella gestione, come indicato al paragrafo 1.5.3 del Capitolato d'oneri.

### **Q.14. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento alle tabelle VI-6.3 a e 6.3 b alla pagina 58 della parte D del Piano d'Ambito, si richiede di motivare e riconciliare le differenze che entrambe le tabelle riportano alle righe "Costi Operativi (al netto del costo del personale)" ed "Interessi passivi", rispetto a quanto riportato nelle stesse righe all'interno dell'Allegato 6 alla Lettera di invito Tool PEF, nello sheet "Conto\_economico", alle righe 9 e 15. Inoltre, il richiedente ha appreso che le due tabelle di cui sopra si riferiscano a due ipotesi di finanziamento differenti, ma al contempo si nota come la tabella riportata all'interno dell'Allegato 6 TOOL PEF allo sheet "Conto\_economico" non quadri con nessuna delle due ipotesi sopramenzionate**

**R.14** Si rimanda alla risposta del quesito n.12. Si evidenzia comunque che, poiché i refusi erano relativi al capitale sociale apportato, il Conto economico risultava già coerente con, le tabelle del

PEF di cui alla Delibera di Consiglio d'Ambito CAMB n.28 del 29 giugno 2020 allegata alla documentazione messa a disposizione degli operatori economici (punto 9 Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29/06/2020 [integrazione del Piano d'ambito] dell'articolo 16 della Lettera di Invito relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito).

#### **Q.15. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento all'Allegato 6 alla Lettera di invito Tool PEF, allo sheet "PDI", alla riga 48, si richiede di confermare che il totale degli investimenti per anno a carico del gestore sia rappresentato da tale riga, con l'aggiunta di 6.198.608€ anno rappresentanti gli investimenti realizzati dalla SOT a compensazione del Debito FRBT detenuto da ARCA**

**R.15** Si conferma.

#### **Q.16. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento all'Allegato 6 alla Lettera di invito Tool PEF, allo sheet "Stato Patrimoniale", si richiede di motivare e riconciliare le differenze tra attivo e passivo illustrate alla riga 31, anche in considerazione del fatto che queste differiscono da quanto riportato nel Piano d'Ambito - Parte D, pagina 59, in cui si cita che tale differenza debba essere pari a ca. 4,8M€**

**R.16** Rispetto al periodo *“da quanto riportato nel Piano d'Ambito - Parte D, pagina 59, in cui si cita che tale differenza debba essere pari a ca. 4,8M€”* si precisa che tale passaggio è contenuto nella precedente versione della parte D del Piano d'Ambito (punto 8 Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 24 maggio 2019 [approvazione Piano d'ambito] 8a Piano d'ambito di Reggio Emilia, di cui all'articolo 16 della Lettera di Invito Documentazione disponibile nella sezione riservata del sito).

Tale versione è stata superata dalla Delibera di Consiglio d'Ambito CAMB n.28 del 29 giugno 2020 allegata alla documentazione messa a disposizione degli operatori economici (punto 9 Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29/06/2020 [integrazione del Piano d'ambito] dell'articolo 16 della Lettera di Invito, relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito).

In particolare si precisa che a pag.59 e pag. 60 della Parte D del Piano d'Ambito di cui al predetto punto 9, sono riportati i seguenti commenti *“Si evidenzia che è stata effettuata una attività di quadratura dello stato patrimoniale fra attivo e passivo patrimoniale finalizzata a “sterilizzare” la differenza di calcolo fra il valore di rimborso al gestore uscente e l'ammortamento contabile dei cespiti, con particolare riferimento all'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi nel primo caso rispetto al secondo, oltre che all'inserimento nel primo caso dei cespiti degli ultimi due anni a valore iniziale e non al netto degli ammortamenti già realizzati al fine di riconoscere al gestore uscente anche le componenti non ripagate dalla tariffa alla luce dell'inserimento di tali immobilizzazioni in tariffa due anni successivi alla loro realizzazione. Tale diversa contabilizzazione, che si acuirebbe ove i contributi a FoNi non*

*venissero indicati a risconto, ma a ricavo diretto, comporta uno squilibrio fra gli impieghi di liquidità da coprire con le fonti di finanziamento e l'immobilizzato patrimoniale. Si evidenzia inoltre che all'ultimo anno le immobilizzazioni sono state rettificate inserendo il VR in entrata quale abbattimento delle stesse."*

Come riportato con riferimento al quesito n.12, si rimanda all'Allegato 6 della Lettera di Invito pubblicato nell'apposita sezione riservata del sito dell'Agenzia.

Si evidenzia che permane la potenziale squadratura indicata nella prima versione del Piano d'Ambito; tuttavia si è scelto di intervenire tramite una correzione della liquidità all'attivo patrimoniale al fine di pervenire ad una "quadratura" del prospetto di Stato patrimoniale.

#### **Q.17. OFFERTA ECONOMICA**

**"Con riferimento all'Allegato 6 alla Lettera di invito Tool PEF, alla riga 6 ""Ricavi da articolazione tariffaria (come da sviluppo tariffario)"" dello sheet ""DettaglioCE\_RF\_SP"", e con riferimento alla pagina 2 dell'Allegato 7 alla Lettera d'Invito PEF scomposto, alla riga ""Ricavi da tariffa"", si richiede cortesemente di chiarire il motivo per il quale l'allegato 6 riporta ricavi tariffari senza includere la componente Foni, mentre l'allegato 7 riporta ricavi tariffari comprendenti tale componente.**

**A tal proposito, si richiede inoltre di chiarire il motivo per il quale i corrispettivi verso la SOT ricomprendano la componente Foni quando esposti come costo nel Conto Economico di ARCA, ed invece nuovamente non ricomprendano tale componente quando esposti nei Ricavi nel Conto Economico della SOT"**

**R.17** A pag. 2 dell'Allegato 7 della Lettera di Invito (ripubblicato in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito dell'Agenzia come precisato al quesito n.12), la voce "corrispettivo alla SOT" comprende la componente tariffaria FONI (come tra l'altro evidenziato nel quesito), spettante alla SOT in quanto soggetto che realizza e iscrive nel proprio libro cespiti gli investimenti del PDI: pertanto i ricavi tariffari di pag.2 sono espressi, per coerenza, al lordo della medesima componente. Infatti, poiché, in virtù di quanto previsto negli altri atti di affidamento, sarà la SOT che capitalizzerà gli investimenti da effettuarsi nel corso del servizio, ARCA non ha la possibilità di iscrivere la componente FoNi a contributo in conto investimenti non capitalizzando gli investimenti connessi al contributo medesimo. Pertanto, i ricavi tariffari sono stati espressi al netto del FONI, coerentemente con le raccomandazioni dell'OIC sul trattamento di tale componente tariffaria, nei CE dei soggetti che iscrivono a patrimonio i beni su cui avviene la distribuzione dei CFP da FONI e quindi nel CE del gruppo societario socio privato-SOT. Ovviamente, poiché il Piano economico e finanziario del Piano d'Ambito è riferito al servizio nel suo complesso e non ai singoli operatori coinvolti nel PPPI, nello stesso Allegato 6 della Lettera di Invito, i ricavi sono stati indicati al netto della componente FoNi in quanto gli investimenti risultano capitalizzati all'interno del servizio medesimo.

#### **Q.18. OFFERTA ECONOMICA**

**In relazione all'Allegato 7 alla lettera di invito si richiede di fornire una riconciliazione tra i ricavi indicati nel conto economico della SOT e quanto riportato a livello di flusso di**

**cassa (riga "TOTALE RICAVI DEL SERVIZIO INCASSATI"); si richiede inoltre di indicare come mai al flusso di cassa degli investimenti viene nuovamente sommata la quota di investimenti da retrocedere ad AGAC e quale è la corrispondente movimentazione a livello di stato patrimoniale.**

**R.18** I prospetti di conto economico e di flusso di cassa del gruppo "Socio privato+SOT" risultano coerenti con il modello industriale esposto negli ulteriori documenti di gara, ed in particolare:

- Con riferimento ai ricavi esposti a Conto economico, pari a 54.955/000€ per il primo anno di gestione, essi sono composti dai seguenti valori:
  - corrispettivi a copertura dei costi operativi, pari ai costi operativi ottenuti decurtando dagli Opex complessivi del Piano tariffario dell'Allegato 6 i costi di funzionamento di ARCA assunti in 450.000€, in coerenza con quanto disposto dagli schemi convenzionali allegati alla procedura di gara, cui è stato applicato un margine di utile del 10% che tenesse conto delle "semplificazioni" in fase pianificatoria effettuate (e.g. in tema di imponibile fiscale) e sommando a tale posta il differenziale emergente tra il VRG del piano tariffario e i ricavi del gestore;
  - corrispettivi per investimenti, pari alla somma delle componenti tariffarie regolatorie ammortamento, oneri finanziari e oneri fiscali, calcolate sugli investimenti realizzati dalla SOT e da questa iscritti nel proprio libro cespiti (voce "corrispettivi per investimenti");
  - il riscontro dei contributi in conto impianti dei beni iscritti nel libro cespiti della SOT, ovvero i beni realizzati in attuazione del PDI al netto delle opere trasferite ad AGAC Infrastrutture: non sono calcolati in modalità regolatoria (senza deflatori e senza ritardo regolatorio dei 2 anni).

Sempre con riferimento al conto economico dell'aggregato "SOT-socio privato", la voce "Proventi finanziari da ARCA (oneri finanziari fin. Soci)" per 4.891/000€, coerente con a voce "Oneri finanziari - finanziamento socio privato" del CE di ARCA è calcolata come differenza tra:

- la somma degli oneri finanziari e fiscali del Piano tariffario dell'Allegato 6;
- e gli oneri finanziari e fiscali regolatori della SOT (quindi calcolati sugli investimenti realizzati e patrimonializzati dalla SOT) e gli ammortamenti al netto dei risconti rilevanti a CE di ARCA corrispondenti ai beni del VR. L'ammortamento esposto a CE è calcolato in modalità standard (non regolatoria, ovvero senza applicazione dei deflatori e del ritardo dei 2 anni).

Con riferimento ai flussi di cassa dell'aggregato "SOT-socio privato", essi derivano dal modello organizzativo esplicitato negli schemi convenzionali allegati alla procedura che definiscono la SOT come mandataria all'incasso per conto di ARCA S.r.l. delle tariffe. In tal senso, poiché la SOT deve incassare su mandato di ARCA tutti i possibili ricavi derivanti dalla gestione del servizio, l'importo alla voce "totale ricavi del servizio incassati" del prospetto "cash flow pluriennale del raggruppamento socio privato" identifica l'entrata monetaria corrispondente a tutti i possibili ricavi del servizio, pari alla somma di:

- 69.534/000€ ricavi da tariffa al netto del FONI;
- 199/000€ ricavi per prestazioni accessorie;
- 643/000€ ricavi per altre attività idriche.

Dal flusso di cassa degli investimenti viene nuovamente sommata la quota di investimenti da retrocedere ad AGAC Infrastrutture perché, in tale sezione sono rappresentati i flussi finanziari in uscita per la realizzazione degli investimenti e la SOT deve finanziare e realizzare, non solo le

opere del PDI che iscrive nel proprio libro cespiti (circa 12ML€/annui) ma anche le opere del PDI (circa 6,2ML€/anni) da trasferire ad AGAC Infrastrutture a titolo di rimborso graduale del FRBT.

#### **Q.19. OFFERTA ECONOMICA**

**In relazione all'Allegato 7 alla lettera di invito si richiede di indicare la natura del deposito cauzionale di 5.4m€**

**R.19** Si tratta del valore del fondo al 31.12.2016 relativo ai depositi cauzionali versati dagli utenti del servizio integrato.

#### **Q.20. OFFERTA ECONOMICA**

**In relazione all'Allegato 7 alla lettera di invito si richiede di descrivere: 1) le modalità di calcolo della Plusvalenza per cessione cespiti; 2) la sua ripartizione tra ARCA e la SOT; 3) la quota che sarà di competenza del Socio Privato; 4) la motivazione per cui non è stata inserita all'interno dell'Allegato 6 alla Lettera di Invito Tool PEF, o in caso contrario di indicarne la posizione**

**R.20** La plusvalenza è calcolata come differenza fra il valore di VR previsto al termine della concessione che sarà oggetto di rimborso da parte del gestore subentrante, calcolato in modalità regolatoria, e il valore netto contabile dei beni medesimi sulla base del piano di ammortamento dei medesimi.

La ripartizione fra ARCA e la SOT è basata sulla valorizzazione dei cespiti iscritti dall'uno e dall'altro soggetto a fini di VR e di valore netto contabile al termine del periodo concessorio

Tale componente non è stata inserita nel PEF del piano d'ambito in quanto lo stesso è riferito al servizio nel suo complesso e connesso allo sviluppo tariffario del servizio e in quanto lo stesso assume specifiche semplificazioni in termini di sviluppo connesse al modello di calcolo. Nella redazione del PEF scomposto è stato scelto di inserirlo per evidenziare che anche ove si inserisse tale potenziale posta "peggiorativa" per i gestori, in quanto incidente solo in termini di maggiore tassazione, sarebbe confermata la redditività della gestione.

#### **Q.21. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento all'allegato 7 alla Lettera di invito PEF Scomposto, alla pagina 5, si richiede di chiarire il motivo per il quale gli oneri finanziari della SOT sono diversi dagli oneri finanziari riportati nell'allegato 6 alla Lettera di Invito Tool PEF, sheet "DettaglioCE\_RF\_SP", riga 38. A tal proposito, si precisa che tali oneri finanziari indicati nell'allegato 7 quadrano con gli oneri finanziari riportati alla tabella VI-6.3a di pagina 58 del Piano d'Ambito - Parte D, e si chiede quindi di chiarire quale stringa debba considerarsi corretta in riferimento agli oneri finanziari del piano, anche in considerazione del quesito precedentemente posto.**

**R.21** Come indicato nella risposta al quesito n.12, in data odierna sono stati pubblicati nell'apposita sezione riservata del sito dell'Agenzia l'Allegato 6 Tool PEF e l'Allegato 7 PEF

scomposto alla Lettera di Invito, in quanto le versioni precedentemente fornite presentavano alcuni refusi.

Nell'Allegato 7 PEF scomposto gli oneri finanziari dell'aggregato "SOT-socio privato" risultano coerenti con gli oneri finanziari inseriti nel Piano d'ambito.

Come precedentemente indicato nella risposta del quesito n.12, le tabelle da assumere a riferimento del PEF del Piano d'Ambito sono quelle riportate nella Delibera di Consiglio d'Ambito CAMB n.28 del 29 giugno 2020 allegata alla documentazione messa a disposizione degli operatori economici (punto 9 Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29/06/2020 [integrazione del Piano d'ambito], dell'articolo 16 della Lettera di Invito relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito).

## **Q.22 OFFERTA ECONOMICA**

**"In relazione a "l'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006" si richiede di:**

- 1. indicare la ripartizione delle risorse tra ARCA e SOT corrispondente alle voci costo del personale presenti nell'allegato 7 alla lettera di invito: PEF Scomposto"**
- 2. indicare la allocazione delle singole risorse in coerenza con quanto esplicitato alla Tabella 2.6.1 – Dimensionamento delle risorse per funzione del Piano d'Ambito giustificando la differenza nel numero di risorse presente tra i due documenti (293 risorse presenti nell'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006 vs 303 risorse alla Tabella 2.6.1 – Dimensionamento delle risorse per funzione del Piano d'Ambito)"**

**R.22.1** Rispetto al punto 1 si precisa che per la stima dei costi di personale di ARCA, per la quale si è fatto riferimento all'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006 (punto 16 dell'articolo 16 della Lettera di Invito relativo alla documentazione disponibile nella sezione riservata del sito), è stata ipotizzata una dotazione organica di 4 risorse di cui 3 direttivi (2 5L, 1 6L) appartenenti alla U.O. Comunicazione, Relazioni esterne e Rapporti Stakeholders e un quadro". I costi di personale della SOT si deducono per differenza.

**R.22.2** Rispetto al punto 2, si rileva che quanto esplicitato alla Tabella 2.6.1 – Dimensionamento delle risorse per funzione del Piano d'Ambito, è da intendersi quale indicazione teorica di riferimento per la definizione del modello organizzativo e gestionale e non è riconducibile all'organizzazione del Gestore attuale. Il numero di persone da trasferire e quindi da considerare ai fini del PEF è quello deducibile dall'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006, di cui alla risposta precedente, che in ogni caso sarà aggiornato alla data dell'effettivo subentro.

## **Q.23 OFFERTA ECONOMICA**

**In riferimento all'Allegato 7 alla lettera d'invito PEF Scomposto, si chiede di confermare le motivazioni per le quale il debito vs il socio privato iscritto nello Stato Patrimoniale di**

**ARCA risulti pari a 93.617 K€ invece che pari ad 88.495 K€, ovvero pari sia al VR illustrato nel Piano d'Ambito, sia all'esborso di cassa riportato nel Cash Flow della SOT. A tal proposito, si richiede inoltre di confermare la modalità di rimborso anno per anno del suddetto Debito di ARCA nei confronti del Socio Privato**

**R23** Il valore di 88.495 K€ del VR illustrato nel Piano d'Ambito tiene conto delle compensazioni relative al trasferimento dei fondi rinvenibili alle righe da 42 a 48 del foglio dell'Allegato 6 Capex. Al netto del fondo ripristino beni di terzi, per il quale è previsto un trattamento descritto specificatamente negli atti di affidamento, tali fondi non sono costituiti, nella gestione oggetto di affidamento, da ARCA se non per la quota di TFR relativa alle unità di personale che si sono ipotizzate allocate presso tale soggetto (si rimanda alla prima risposta del Quesito 22 per un dettaglio), dalla SOT, con particolare riferimento al fondo rischi ed oneri e alla quota restante e prevalente del TFR. Pertanto, la differenza fra 88.496k e 93.617k, pari a 5.122K€ è connessa al necessario "trasferimento" di tali poste compensative alla SOT, la quale sarà tenuta a costituire i conseguenti fondi. Per tale motivo tale differenza non è rinvenibile nell'esborso di cassa della SOT. Infatti per il socio privato/SOT si prevede un esborso pari al VR, in quanto il "beneficiario" della restante parte di debito è la SOT medesima.

#### **Q.24 OFFERTA ECONOMICA**

**In riferimento all'Allegato 7 alla Lettera d'invito PEF Scomposto, si chiede di chiarire la metodologia di calcolo degli Oneri finanziari Finanziamento Soci, iscritti nel Conto Economico di ARCA. In particolare, si chiede di chiarire a cosa si riferisca la dicitura riportata fra parentesi "pari a Of+Ofisc Adj"**

**R.24** Per la metodologia di calcolo degli Oneri finanziari Finanziamento Soci, iscritti nel Conto Economico di ARCA, si rimanda a quanto precisato nella risposta R.18. La dicitura "Of+Ofisc Adj" sta per "oneri finanziari e fiscali adjusted" in quanto gli stessi sono stati ricalcolati per differenza sulla base della ripartizione del CIN da remunerare fra ARCA e l'aggregato "SOT-socio privato".

#### **Q.25 OFFERTA ECONOMICA**

**In riferimento all'Allegato 7 alla lettera d'invito PEF Scomposto, all'interno dello Stato Patrimoniale della SOT, si chiede di confermare la metodologia di calcolo dei Debiti verso fornitori e si chiede inoltre di chiarire le motivazioni per le quali tale debito risulti diverso dai Debiti Commerciali calcolati all'interno dell'Allegato 6 alla lettera d'invito Tool PEF, alla riga 111 dello sheet "DettaglioCE\_RF\_SP"**

**R.25** Rispetto alla coerenza del valore dei debiti verso fornitori riportato nell'Allegato 7 alla Lettera di Invito con quanto indicato nell'Allegato 6 alla Lettera di Invito, si rimanda alle versioni di tali allegati pubblicati in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito (vedere risposta al quesito n.12).

La metodologia di calcolo dei debiti verso fornitori della SOT è effettuata stimando tempistiche di pagamento pari a 60 giorni per i costi operativi al netto del costo di personale, di 90 giorni per la componente Opsocial e di 60 giorni per la componente di investimento in coerenza con i valori riportati nell'Allegato 6 alla Lettera di Invito.

Si evidenzia che poiché una parte dei costi di ARCA S.r.l. risultano non essere costi di personale, anche su essi, per coerenza con il PEF di cui al Piano d'Ambito sono stati calcolati i debiti commerciali sempre utilizzando come tempo medio di pagamento i 60 giorni di cui al PEF del Piano d'Ambito.

## **Q.26 OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento all'allegato 7 alla Lettera di Invito PEF Scomposto, si richiede di chiarire le motivazioni per le quali il Flusso di cassa cumulato del Cash flow pluriennali presentato sia diverso dalla Cassa (indicata come Banca) riportata nello Stato Patrimoniale. Tale quesito è relativo sia alla situazione presentata per ARCA, che alla situazione presentata per la SOT**

**R.26** Con riferimento a tale quesito si rimanda alla risposta del quesito n.16 relativa alla squadratura del PEF presente nel Piano d'Ambito. In particolare, così come nel PEF del Piano d'Ambito è stato scelto di utilizzare la liquidità (indicata come Banca) come voce per portare a "quadratura" lo stato patrimoniale nonostante l'impatto distorsivo della diversa contabilizzazione degli investimenti a fini di VR e di valorizzazione contabile, parimenti si è utilizzata la medesima metodologia di "sterilizzazione" della differenza all'interno dello Stato patrimoniale scomposto.

Per le valorizzazioni da utilizzare a riferimento, si rimanda comunque alla versione dell'Allegato 7 pubblicata in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito (vedere risposta al quesito n.12).

## **Q.27 OFFERTA ECONOMICA**

**"Con riferimento all'allegato 5 alla Lettera di Invito Tabella Investimenti Anticipati, alla riga 27, celle F27, N27 ed O27 e con riferimento all'allegato 6 alla Lettera di Invito Tool PEF, nello sheet ""PDI"", alla riga 48, celle I48, Q48, R48, si richiede di chiarire la motivazione per la quale la differenza tra il totale degli investimenti per anno riportato nell'allegato 5 ed il totale degli investimenti per anno riportati nell'allegato 6 non sia pari a 6.198.608€ per le annualità 2023, 2031 e 2032, ovverosia per le celle indicate.**

**A tal proposito, si specifica che nella cella F11 del suddetto Allegato 5 manca uno ""zero"" alla fine del numero, e tale mancanza inficia sul totale degli investimenti riportato alla riga 27."**

**R.27** Nello sheet PDI dell'Allegato 6 alla Lettera di Invito, l'importo considerato in corrispondenza della voce "Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017" per l'annualità 2020 è di 1.430.000€ anziché il valore 1.430.00€ (refuso) riportato nella cella F11 del suddetto Allegato 5 alla Lettera di Invito. Rispetto alle differenze riscontrate per le annualità 2031 e 2032 si rimanda alla risposta successiva (R.28). I refusi presenti nell'Allegato 5 sono stati corretti e il medesimo allegato è stato pubblicato in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito.

## **Q.28 OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento all'allegato 5 alla Lettera di Invito Tabella Investimenti Anticipati, si richiede di chiarire il motivo per il quale alla cella P27 venga riportato il valore di 184.360.000€ per gli investimenti relativi agli anni 2033-2040, valore che diviso per le 8 annualità darebbe un totale di investimenti per anno pari a 23.045.000€. Dal confronto con l'allegato 6 alla Lettera di Invito Tool PEF, allo sheet "PDI", nelle celle S:48-Z:48, ed aggiungendo a tali celle la cifra di 6.198.608€ per anno si ottiene un totale di investimenti per anno pari a 18.436.000€. Si richiede pertanto di motivare e riconciliare questa differenza con il Piano degli Interventi

**R.28** Lo sviluppo degli investimenti nel foglio PDI dell'Allegato 6 alla Lettera di Invito, per il periodo 2031-2040 è coerente con quanto riportato nell'Allegato B.1 – Piano degli Interventi del Piano d'Ambito che, per il medesimo periodo, riporta un ammontare complessivo degli investimenti pari a 184.360.000, valore che diviso per le 10 annualità del periodo restituisce un valore di 18.436.000€. Rispetto alla coerenza degli importi dichiarati nell'Allegato 5 alla Lettera di Invito con quanto riportato nello sheet "PDI" dell'Allegato 6, si chiede di fare riferimento alla versione dell'Allegato 5 pubblicata in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito.

#### **Q.29. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento alla lettera di invito pag. 13-16, si chiede cortesemente di confermare che la documentazione da predisporre per il criterio T.1 è la seguente:

**T.1 relazione (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10), nella quale saranno specificate:**

- per i sub-criteri T.1.1 T.1.2 e T.1.4 le modalità operative e gli interventi che si intendono attuare per raggiungere il valore obiettivo offerto per il corrispondente indicatore;
- per il sub-criterio T.1.3 le strategie e gli interventi proposti per la risoluzione delle problematiche legate all'interconnessione dei sistemi non ancora interconnessi

**T.1.3 relazione generale (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10)**

**Per ognuno dei tre studi di fattibilità tecnica:**

- Relazione tecnica illustrativa (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10)
- Elaborati grafici (formato A3, max 10 pagine in scala adeguata alla leggibilità e all'eventuale stampa in formato A3)

**T.1.4 relazione (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10)**

**T.1.5 per ognuna delle tre proposte**

- Relazione tecnica illustrativa (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10)
- Elaborati grafici (formato A3, max 10 pagine in scala adeguata alla leggibilità e all'eventuale stampa in formato A3)

**R.29.** Vedasi risposta al quesito Q. 7.

### **Q.30. OFFERTA TECNICA**

In merito al T3 Relazione sull'ottimizzazione del modello organizzativo e gestionale si richiede di precisare che il modello proposto dovrà riguardare le due entità separate di ARCA e SOT

**R.30.** Si conferma che il modello organizzativo e gestionale proposto dovrà riguardare le due entità separate di ARCA e SOT.

### **Q.31. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento ai contenuti della lettera di invito relativi ai criteri dell'offerta tecnica, si chiede cortesemente conferma che, ai fini di evitare situazioni di indebito vantaggio competitivo, l'offerta, per quanto riguarda i dati e le informazioni relative alle caratteristiche delle infrastrutture e degli impianti, delle fonti di approvvigionamento, della consistenza, distribuzione e consumi alle utenze, delle criticità presenti, debba essere basata esclusivamente sui dati e sulle informazioni contenute nella documentazione presente a base di gara.

**R.31.** Si conferma che i concorrenti sono invitati a presentare l'offerta sulla base dei dati disponibili nella documentazione di gara.

### **Q.32. OFFERTA TECNICA**

In riferimento all'allegato 2 alla lettera di invito (Schede monografiche scolmatori di piena), si chiede un chiarimento in merito all'effettiva dimensione delle condotte in arrivo allo scolmatore Gramsci, sito in via Gramsci nel Comune di Reggio Emilia.

In particolare nella pianta della scheda monografica dell'allegato 2 sono riportate le seguenti dimensioni delle condotte afferenti al manufatto:

- 2200x2200 in ingresso;
- 800x1500 in ingresso;
- 1300x900 in uscita;
- 2200x2200 in uscita.

Nello schema funzionale presente nel medesimo allegato, nonché nel SIT fornito tra la documentazione a base di gara (layer: F\_TRATTE), sono riportati invece le seguenti dimensioni:

- 2200x2200 in ingresso;
- 1700x1900 in ingresso;
- 1000x1400 in uscita;
- 2200x2200 in uscita.

Si chiede di chiarire quali sono le misure corrette.

**R.32.** Si chiarisce che i dati da prendere a riferimento sono quelli indicati nella scheda monografica dell'Allegato. 2.

### **Q.33. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento all'allegato 2 al disciplinare tecnico (SIT) si segnala la mancanza di un documento che contenga una descrizione dei campi del database associato. Si chiede se tale documento esiste o può essere prodotto e, in caso affermativo, se può essere reso disponibile tra la documentazione a base di gara.

R.33. Il documento al quale si fa riferimento è stato pubblicato in data odierna nell'apposita sezione riservata del sito dell'Agenzia, nella cartella "altra documentazione utile".

## **QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 22/10/2020**

### **Q.34. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento a Tabella III- 2.6.1 - Sintesi delle criticità individuate e livelli di servizio obiettivo dell'Allegato 8 del Disciplinare Tecnico alla riga B4 viene indicata come unità di misura per l'indicatore "M1a - perdite idriche lineari" [m3/km anno] riportando un valore pari a 6. Poiché l'unità di misura dell'indicatore M1a è convenzionalmente [m3/km giorno] e il valore limite della classe A è pari a 15 [m3/km giorno], si chiede conferma che si tratti di un refuso e che il valore riportato pari a 6 faccia riferimento a tale unità di misura come confermato dall'analisi dei dati di Piano d'Ambito.

R. 34 Si conferma che l'unità di misura è quella dell'indicatore ARERA.

### **Q.35. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento al prezzario richiamato dal Disciplinare Tecnico posto a base di gara (Camere di Commercio di riferimento del territorio), si evidenzia che nello stesso non sono presenti tutti gli articoli di prezzo delle opere e forniture specifiche degli interventi pertinenti al Servizio Idrico Integrato. A tal fine si chiede di indicare quali siano i prezzi da usare come riferimento per le lavorazioni e forniture non presenti nel prezzario della Camera di Commercio.

R. 35 Per i prezzi mancanti dovrà essere formulata l'analisi del prezzo, facendo riferimento, per analogia, ai prezzi elementari contenuti nel suddetto listino.

### **Q.36. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

In relazione all'art. 2.4 "Garanzie a corredo dell'offerta" della lettera di invito, si chiede di confermare che l'importo della cauzione provvisoria prevista a corredo dell'offerta, pari all'1% del valore della concessione, ossia pari a € 15.000.000 (quindici milioni /00), sia riducibile come previsto dall'art 93 comma 7 del Dlgs 50/16 sia del 50% per il possesso

della certificazione del sistema di qualità ISO 9000 sia dell'ulteriore 20% per il possesso della certificazione ambientale ISO 14001, essendo le certificazioni requisiti richiesti in fase di prequalifica e quindi necessariamente posseduti dagli operatori economici invitati alla fase successiva della procedura oggetto della concessione.

R.36 Si conferma.

#### Q.37. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'art 32 è indicato di quanto dovrà essere l'importo della 1<sup>a</sup> garanzia, calcolata sui lavori previsti il primo anno, successivamente al punto 3. indica che ogni anno, per la durata della concessione, dovrà essere ripresentata.

L'importo dei lavori per ogni anno sarà sempre di tale importo o diminuirà o aumenterà e di conseguenza la garanzia del precedente anno verrà svincolata dopo la presentazione della nuova garanzia riferita al nuovo anno?

*"b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, cauzione definitiva i cui beneficiari sono ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00).*

*2. ARCA, richiederà ad ATERSIR, beneficiario della garanzia di cui al punto a), la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione che il socio privato o la SOT dovranno provvedere a rinnovare.*

*3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b) del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione, il socio privato o la SOT sono tenuti alla presentazione di analoga cauzione definitiva."*

R.37 L'importo dei lavori previsti in ciascun anno è determinato dal Pdl allegato al Piano d'Ambito a base gara allegato alla lettera di invito. Si conferma pertanto che all'inizio di ogni anno dovrà essere prestata una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo previsto per l'anno di riferimento, mentre verrà svincolata quella dell'anno precedente, ovviamente sussistendo i requisiti di legge.

#### Q.38. OFFERTA TECNICA

In merito al criterio T.1.1 Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione e agli obiettivi indicati all'All. 3 della lettera di invito "Tabella indicatori qualità del servizio" in termini di lunghezza rete di distribuzione rinnovata annualmente (%), si richiede alla Stazione Appaltante di:

1) chiarire le relazioni con gli importi previsti nel piano degli investimenti 2021-2040 (riportati anche nell'Allegato 5 alla lettera di Invito "Tabella investimenti anticipati") con particolare riferimento al fatto che il tasso di rinnovo delle reti di distribuzione passa dallo 0,5% attuale al 1,0% al 2030 al 2,0% al 2040, e quindi gli investimenti dovrebbero aumentare nel tempo (raddoppiare circa nel 2030 e quadruplicare circa al 2040), mentre gli investimenti previsti nell'allegato 5 sopracitato restano pressoché costanti durante tutto il periodo

2) di confermare che la lunghezza della rete a cui applicare la % di rinnovo sia pari a 4.343 km, così come indicata all'interno dell'allegato A.10 al Piano d'Ambito per il 2017 e,

**nel caso, che ad esempio il valore da sostituire in ogni anno nel periodo 2021-2030 sia uguale a  $1\% \cdot 4343\text{km} = 43,43\text{km}$**

**R. 38.1** Per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti il rinnovo delle reti di distribuzione vanno considerati in parte anche gli importi relativi al “*Rinnovamento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche*”.

**R. 38.2.** Si rinvia alla risposta al quesito Q.9.b.

### **Q.39. OFFERTA ECONOMICA**

**La disciplina del subentro del personale è trattata dall’Art. 3.3 del contratto tra ARCA e SOT e dall’art. 6.2 della convenzione tra ATERSIR e ARCA.**

**La disciplina non è univoca o esaustiva.**

**Si chiede di avere evidenza rispettivamente:**

**a. Di quali siano i criteri di identificazione dei dipendenti che resteranno in capo a ARCA e invece che saranno assunti da SOT**

**b. Che il passaggio di personale sia unico tra gestore uscente e effettivo datore di lavoro destinatario**

**c. Dove le previsioni citate facciano riferimento anche a beni strumentali, si chiede di fornire la stessa evidenza sub a) e b)**

**R.39 a** In riferimento al quesito di cui alla lettera a), i criteri di identificazione dei dipendenti che resteranno in capo ad ARCA sono rinvenibili all’articolo 2 comma 4 del contratto ARCA-SOT, in cui sono puntualmente definite le funzioni e le attività specificatamente attribuite ad ARCA come di seguito richiamate:

*“I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.*

*II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT, dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell’esercizio della concessione in coerenza con il piano d’ambito.*

*III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l’attività di cui a precedente punto I).*

*IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.”*

e l’articolo 6 della medesima convenzione, che fissa i costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni sopra elencate.

Per i criteri di identificazione dei dipendenti in capo alla SOT rileva l’articolo 3 comma 4 della medesima convenzione ARCA-SOT, secondo il quale “*La determinazione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento alla SOT dovrà avere a riferimento le*

funzioni svolte dalla stessa, nonché il costo massimo ammissibile per le funzioni di competenza di ARCA di cui all'Articolo 6 del presente contratto”.

In linea di principio, una volta individuate le risorse in possesso dei requisiti professionali ritenuti adatti e coerenti allo svolgimento dei compiti elencati all'articolo 2 comma 4 del contratto ARCA-SOT, la cui valutazione rimane comunque nella discrezionalità dell'operatore economico, e verificato il rispetto del vincolo alla spesa di cui al citato articolo 6, le risorse assunte dalla SOT saranno individuabili per differenza.

**R.39 b** In riferimento al quesito di cui alla lettera b), rilevano l'articolo 3 della convenzione ARCA-SOT commi 1 e 3.

In particolare il comma 1 prevede che “ARCA S.r.l., in qualità di gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso al gestore uscente IRETI S.p.A., nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, **compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale**, con l'applicazione a quest'ultimo dell'Articolo 2112 del Codice Civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 152/2006(...)”.

Il comma 3 stabilisce inoltre che “**A seguito dell'acquisizione dei beni e del trasferimento dei rapporti giuridici** di cui al precedente comma 1, ARCA cederà, nei termini di cui alla lettera di invito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del SII nella provincia di Reggio Emilia già citata, con atto pubblico, alla SOT il **ramo d'azienda** riferito ai compiti operativi affidati alla medesima SOT, fatta eccezione per i rapporti giuridici strettamente afferenti alle funzioni e alle attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. di cui al comma 4 Articolo 2 della presente Convenzione. Sarà parte del ramo d'azienda ceduto alla SOT anche il fondo TFR maturato dal personale oggetto di cessione, nonché i fondi rischi e le ulteriori componenti patrimoniali passive afferenti al ramo d'azienda, che pertanto costituiranno componenti negative per il calcolo del valore di cessione del ramo d'azienda”.

Per quanto sopra evidenziato, nell'ambito dell'assegnazione del personale, in termini di “effettivo datore di lavoro destinatario” occorre riferirsi a due soggetti distinti: ARCA e la SOT. Solo per il trasferimento del personale da gestore uscente ad ARCA è previsto il passaggio in un'unica soluzione, mentre il trasferimento del personale alla SOT è soggetto ad un ulteriore e successivo passaggio, da ARCA alla SOT, attraverso l'istituto della cessione di ramo d'azienda.

I concetti di cui sopra sono in parte ripresi anche al primo alinea del punto 6.2 della convenzione ATERSIR-ARCA secondo cui l'avvio del servizio è vincolato alla realizzazione di alcuni avvenimenti tra cui, “l'avvenuto trasferimento del personale in forza al gestore uscente al Gestore e da questo alla SOT sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti, aggiornato alla data di subentro sulla base delle funzioni svolte dagli addetti”.

R.39.c Trattandosi di cessione di ramo d'azienda, in tale trasferimento saranno ricompresi anche i beni strumentali facenti parte del ramo medesimo.

#### **Q.40. OFFERTA ECONOMICA**

**L'Art. 3.6 introduce un'opzione di acquisto a favore di SOT subordinata a accettazione di committente ATERSIR. Si chiede conferma che la sanzione della mancata accettazione da**

**parte del committente sia il mero divieto all'esercizio dell'opzione e non la risoluzione della convenzione dato che il diniego all'esercizio dell'opzione costituirebbe sanzione di piena soddisfazione del committente**

**R.40** Si conferma. La risoluzione della convenzione ATERSIR-ARCA e la conseguente risoluzione del contratto ARCA-SOT prevista all'articolo 3.6 della convenzione ARCA-SOT, è da intendersi riferita al caso in cui il socio privato e la SOT esercitino l'opzione descritta al precedente articolo 3.5 del medesimo contratto, senza avere precedentemente acquisito l'assenso scritto di Atersir.

#### **Q.41. OFFERTA ECONOMICA**

**Gli Artt. 8 e 7 rispettivamente di ognuna delle due convenzioni evocano la disciplina degli appalti e subappalti: si chiede di avere conferma che:**

**a. La citazione dell'art. 174 non sia estesa all'obbligo di indicare i possibili subappaltatori, alla luce della evoluzione normativa e che sia limitata all'applicazione delle modalità di comunicazione al Committente.**

**b. L'eventuale organizzazione di procedure di selezione dei fornitori superi gli obblighi dettati dall'art. 174.**

**Con riferimento all'art. 18 Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi ARCA S.r.l.-Socio Privato-SOT si chiede di avere conferma dei casi in cui debba essere individuato un codice CUP ulteriore al CIG di gara**

**R.41.a** Si conferma.

**R.41.b** Si conferma la possibilità di affidare con procedure conformi al D. Lgs. 50/2016 a terzi parti del servizio o dei lavori affidati, senza che tali affidamenti siano da calcolarsi nel limite al subappalto, restando fermo il regime di responsabilità del concessionario.

Sarà necessaria l'acquisizione del codice CUP da parte del concessionario per i lavori effettuati in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge.

#### **Q.42. OFFERTA ECONOMICA**

**Si chiede conferma del regime di devoluzione dei beni realizzati dato che tra l'art. 8 u.c. e l'art. 11 u.c. appare sussistere contraddizione**

**R.42** Riguardo al regime di devoluzione dei beni realizzati, si conferma la disciplina dettata dall'articolo 11 comma 3 della convenzione ARCA-SOT secondo il quale *"In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute ad AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio"*.

In riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8 della convenzione ARCA-SOT che sancisce il diritto in capo alla SOT, *"di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in*

attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito pro tempore vigente", non si rinviene contraddizione alcuna rispetto alla previsione di cui al precedente articolo, riferendosi il diritto di mantenimento non alla proprietà dei beni, ma bensì al diritto di "occupazione" delle infrastrutture afferenti al SII di aree sopra e sotto il suolo pubblico.

#### **Q.43 OFFERTA ECONOMICA**

**Le due convenzioni rispettivamente all'art. Art. 21 3° c e 17 dettano discipline tra loro diverse: si chiede conferma che in ogni caso SOT possa sollevare verso enti locali e proprietari degli impianti le stesse eccezioni sullo stato degli impianti che ARCA possa sollevare verso enti locali. Ciò anche al fine di non determinare una asimmetria tra proprietari dei beni che altrimenti sarebbero diversamente onerati**

**R.43.** R L'articolo 21 comma 3 della convenzione ARCA-SOT stabilisce che *"La SOT accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione"*. Tale disposizione si riferisce pertanto al momento del trasferimento dei beni dal gestore uscente al nuovo gestore. L'articolo 17 della convenzione ATERSIR-ARCA avente ad oggetto *"Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi"* regola altresì la procedura di presa in carico da parte del gestore subentrante di opere realizzate da enti terzi o proprietari nel corso dell'affidamento.

Il contenuto di tale articolo è ripreso anche dall'articolo 15 del contratto ARCA-SOT in cui viene esplicitato, al comma 2, come il parere della SOT *"sia vincolante per ARCA per l'esercizio della possibilità disciplinata dalla convenzione del SII di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione"*. Il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce infine che *"Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate da ARCA, in qualità di gestore del SII, alla SOT e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione"*.

Pertanto le discipline dettate dai succitati articoli sono diverse in quanto riferite a beni diversi e a momenti differenti della concessione.

Riguardo alla conferma che *"in ogni caso SOT possa sollevare verso enti locali e proprietari degli impianti le stesse eccezioni sullo stato degli impianti che ARCA possa sollevare verso enti locali"*, rilevano gli articoli della convenzione ATERSIR-ARCA (3.2 e 3.3) in cui viene esplicitata la previsione per cui la gestione di tutte le attività, funzioni, compiti afferenti al SII e alle altre attività idriche, affidate ad ARCA tramite tale convenzione, ad eccezione delle attività esplicitamente indicate al punto 3.1 della medesima convenzione come ricadenti in via definitiva su ARCA, sono affidate da ARCA medesima alla SOT tramite stipula di apposita convenzione.

Analogo concetto è ribadito anche all'articolo 7.1 convenzione ATERSIR-ARCA, secondo cui al Gestore e alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII ciascuno per la propria attività di competenza, con le specificazioni di cui all'art. 3 e quanto definito in Convenzione.

Ne consegue pertanto che la possibilità di sollevare eccezioni sullo stato dell'impiantistica di proprietà di enti locali e altri terzi proprietari, rientra nelle attività e funzioni di pertinenza della SOT per il tramite di ARCA, ai sensi della ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale di cui all'articolo 3 della C. ATERSIR-ARCA.

#### **Q.44. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento alla carta dei servizi e alle bozze di convenzioni si chiede di avere evidenza dell'intervenuta ottemperanza della disciplina della sottoposizione/negoziazione con le associazioni dei consumatori**

**R.44** Si conferma l'intervenuto coinvolgimento delle associazioni a tutela del consumo con riferimento agli atti di regolazione dell'Agenzia sulla qualità contrattuale.

#### **Q.45. OFFERTA ECONOMICA**

**Art. 36: si chiede conferma che un'adeguata procedura di rispetto della l. 136/10 sostituisca l'obbligo di avere un conto corrente dedicato ed esclusivo**

**R.45** Il regime di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 36 e la previsione di cui all'Art. 5 comma 7 della Convenzione ARCA-SOT si riferiscono a due aspetti differenti. L'Art. 5 comma 7 è relativo al mandato all'incasso e al pagamento che ARCA assegna alla SOT. L'utilizzo, per tali fini, di un conto esclusivo (e non solo dedicato) è finalizzato a garantire la massima trasparenza delle somme gestite per conto di ARCA e connesse a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Il conto corrente dedicato di cui all'Articolo 36, differente da quello esclusivo di cui al punto precedente è connesso alle operazioni connesse ai compiti operativi affidati alla SOT e al socio privato. In tal senso, dal conto corrente esclusivo di cui all'Articolo 5 comma 7, presso il quale è previsto l'incameramento delle tariffe, saranno possibili le movimentazioni in uscita di cui al comma 3 lett. b) dell'Articolo 5 e verso il conto corrente dedicato di cui all'Articolo 36.

#### **Q.46. OFFERTA ECONOMICA**

**Si chiede conferma dell'effettiva portata dell'ultima parte dell'art. Art. 10.3 che pare costituire limitazione all'uso dell'istituto disciplinato dall'articolo stesso, con conseguente contrasto alla normativa applicabile**

**R.46** L'ultima parte dell'Art. 10.3 è da intendersi nel senso che nei rapporti ARCA-ATERSIR l'istanza di riequilibrio può essere attivata solo in presenza di un disequilibrio complessivo della gestione del SII e non nel caso che il disequilibrio di uno dei due soggetti non incida sull'equilibrio complessivo del servizio. Da un punto di vista teorico, in tal senso, un disequilibrio della SOT potrebbe non costituire automaticamente causa di riequilibrio ove non "intacchi" l'equilibrio complessivo del servizio. Tale casistica è tuttavia altamente residuale, in quanto, poiché i costi operativi di ARCA rilevano per una quota pari allo 0,6% della tariffa annuale, il caso in cui un disequilibrio del privato sia "compensato" da una marginalità eccedente alle previsioni di ARCA è altamente limitato.

#### **Q.47. OFFERTA ECONOMICA**

**Art. 13.3: si chiede conferma del regime proprietario delle opere oggetto di acquisto dai gestori uscenti**

**R.47.** In riferimento al regime proprietario delle opere oggetto di acquisto dai gestori uscenti si conferma il regime proprietario esplicitato all'articolo 13.3 della convenzione ATERSIR-ARCA e quello previsto al comma 5 dell'articolo 3 del contratto ARCA-SOT in caso di esercizio dell'opzione ivi definita (in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione), da parte del socio privato e della SOT.

#### **Q.48. OFFERTA ECONOMICA**

**Art. 27.2 quali sono le garanzie che Arca rende a SOT in merito al pagamento del valore regolatorio degli asset a fine concessione?**

**R.48** Si specifica che l'Art. 27.2 fa riferimento ai casi di revoca della concessione e in tal caso trova applicazione, come indicato, l'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016. Con riferimento invece all'Art. 17.2 che disciplina il passaggio dei beni a fine concessione si richiama, a riscontro del quesito, quanto indicato al punto 22.6 della convenzione ATERSIR\_ARCA. In particolare, tale punto prevede che "A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili". Tale consequenzialità è applicata anche nell'ambito del passaggio dei beni fra ARCA e SOT. In particolare, ai sensi del punto 17.2 della Convenzione ARCA-SOT, ARCA acquisirà da SOT i cespiti che verranno consegnati dopo il pagamento del valore regolatorio, a sua volta possibile per ARCA dopo il pagamento da parte del subentrante. In tal senso, la "garanzia" è costituita dalla subordinazione dell'acquisizione al pagamento.

#### **Q.49. OFFERTA ECONOMICA**

**Art. 27.3 si chiede conferma della prevalenza delle previsioni tipicizzate dall'art. 17 e della considerazione dell'art. 17.3 come clausola di stile di chiusura applicabile in caso di mancata disciplina**

**R.49** In merito a tale quesito si rimanda alla risposta di cui al quesito n.43

#### **Q.50. OFFERTA ECONOMICA**

**Con riferimento ai criteri dell'offerta economica E.3 ed E.4, si richiede di confermare se tali scontistiche siano da applicare al totale degli investimenti comprensivi anche degli Investimenti FRBT, oppure se tali scontistiche siano da applicare solamente al totale**

degli investimenti riportato nello sheet "PDI" dell'allegato 6 alla Lettera d'Invito (ovverosia al netto degli Investimenti FRBT).

A tal proposito, si richiede di confermare se l'ammontare di investimenti da dover retrocedere ad AGAC sia sempre pari a 6.198K€/anno oppure se tale ammontare diminuisca all'aumentare delle scontistiche E.3 ed E.4 offerte in sede di gara.

**R.50** Si conferma che le scontistiche riferite ai criteri dell'offerta economica E.3 ed E.4, sono da applicarsi al totale degli investimenti comprensivi anche degli Investimenti FRBT.

L'ammontare degli investimenti da dover retrocedere ad AGAC INFRASTRUTTURE è sempre pari 6.198K€/anno sulla base dell'effettivo valore delle opere, che costituiscono rimborso di una posta debitoria.

### QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 17/11/2020

#### **Q.51. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento al Criterio E.3 relativo al ribasso da offrire sui prezzi dei lavori, si chiede di precisare quanto segue. Nel Disciplinare Tecnico all'art. 27.6 si dispone che "Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, aggiornato al periodo di esecuzione dei lavori, depurati del ribasso offerto in sede di gara", mentre nella lettera di invito si indica che lo sconto da proporre in sede d'offerta deve essere assunto come riferimento ai prezzi indicati nel documento "Prezzi Informativi Materiali Da Costruzione Ed Opere Edili" Edizione 2019 della Camera di Commercio di Reggio Emilia, senza alcun riferimento ai successivi aggiornamenti.

Si chiede di confermare che per definire i prezzi da utilizzare per la contabilizzazione degli interventi eseguiti negli anni di gestione, il prezziario da considerare sarà quello della CCIAA di Reggio Emilia aggiornato al periodo di esecuzione dei lavori e non l'edizione 2019, sul quale si applicherà lo sconto offerto.

**R. 51** Si conferma la correttezza di quanto riportato negli atti di gara specificando che, in sede di presentazione dell'offerta economica: lo sconto proposto dovrà fare riferimento ai prezzi indicati nel documento "Prezzi Informativi Materiali Da Costruzione Ed Opere Edili" Edizione 2019 della Camera di Commercio di Reggio Emilia, mentre negli anni successivi di gestione si applicheranno i prezziari aggiornati in vigore.

#### **Q.52. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento al sub-criterio T.1.1 "Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione" di cui al punto 6.2.3 della Lettera d'Invito e alla risposta al quesito Q9 pubblicata in data 9 ottobre 2020, si chiede di ulteriormente precisare:

1. In merito ai km di rete di distribuzione rinnovata annualmente, quale delle seguenti opzioni è da considerarsi ai fini dell'offerta:

*a. i valori obiettivo di sostituzione da garantire nell'anno 2030 (1%), a prescindere dai valori dei singoli anni del periodo 2021-2029 e nell'anno 2040 (2%), a prescindere dai valori dei singoli anni del periodo 2031-2039*

*b. un valore medio che deve essere garantito nei due periodi 2021-2030 e 2031-2040*

*c. il valore esatto di ciascun anno nei due periodi 2021-2030 (1%) e 2031-2040 (2%).*

2. Dall'analisi dei dati economici rendicontati sul portale ARSI relativamente alla sostituzione delle reti di distribuzione per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si evince un valore medio annuo del tasso di sostituzione di circa lo 0,25% a fronte di un valore di investimento medio annuo pari a 3,5 milioni di euro/anno.

Pertanto, si richiede di chiarire come è stato calcolato o estratto il valore di riferimento al 2016 pari allo 0,5% riportato nell'Allegato 8 al Disciplinare Tecnico e nell'Allegato 3 della Lettera d'Invito.

3. Con riferimento ai valori obiettivo minimi annuali dell'1% e 2% (al 2030 e al 2040 rispettivamente) si desume che i km da sostituire sarebbero rispettivamente pari a 43,4 km/annui e 86,8 km/annui, che ipotizzando un costo medio di rinnovo delle reti tra 100-300 €/metro, genererebbe dei valori di investimento medi annui pari a 8,5 milioni di euro/anno e 17 milioni di euro/anno, che non sembrano essere coperti dal PDA a base di gara e dunque non riportati nel PEF di cui all'Allegato 6 alla Lettera di Invito.

Si richiede pertanto di confermare che i costi di investimento addizionali rispetto a quanto riportato nel PEF allegato ai documenti di Gara e derivanti dalla sostituzione delle reti, saranno oggetto di riconoscimento tariffario al netto delle scontistiche di cui al criterio E.3 ed E.4 dell'offerta economica.

R. 52.1 Si conferma la correttezza dell'opzione a.

R. 52.2 I valori di riferimento da prendere in considerazione sia per il calcolo del tasso di rete rinnovata che per il calcolo delle risorse economiche a copertura, provengono dalla somma anche di parte degli importi afferenti le voci di rinnovo, manutenzione, sostituzione e rifacimento delle reti di distribuzione.

R. 52.3 Si confermano i contenuti e la correttezza della documentazione di gara e si rimanda alla risposta al quesito Q.38 specificando inoltre che i valori obiettivo pari all'1% al 2030 e al 2% al 2040 sono da intendersi quali obiettivi da raggiungere gradualmente alla scadenza delle annualità sopra citate, in relazione all'importo totale delle risorse economiche messe a disposizione che dovranno ricomprendere, in parte, tutte le voci afferenti il rinnovo, la manutenzione, la sostituzione ed il rifacimento delle reti di distribuzione (come indicato al punto precedente).

#### **Q.53. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento alla Risposta R.18, si richiede di chiarire il motivo per il quale il calcolo effettuato secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante a tale quesito non produca gli oneri finanziari relativi al finanziamento Soci, così come riportati all'interno del PEF scomposto.

In particolare, il richiedente ha provato a ricostruire gli oneri finanziari corrispondenti al finanziamento soci per le annualità 2021 e 2022 secondo le indicazioni ricevute, ed in particolare:

- 1) la somma degli oneri finanziari e fiscali del Piano tariffario dell'Allegato 6 - pari a € 5.883.605, dato dalla somma delle celle H7 ed H8 del foglio Capex dell'Allegato 6 Tool PEF;
- 2) gli oneri finanziari e fiscali regolatori della SOT (quindi calcolati sugli investimenti realizzati e patrimonializzati dalla SOT) - pari a zero per queste due annualità, stante il lag temporale di 2 anni cui la remunerazione dei Capex è soggetta;

- 3) gli ammortamenti al netto dei risconti rilevanti a CE di ARCA corrispondenti ai beni del VR. L'ammortamento esposto a CE è calcolato in modalità standard (non regolatoria, ovvero senza applicazione dei deflatori e del ritardo dei 2 anni) - Secondo gli importi presenti nel Conto Economico di ARCA, all'interno del PEF scomposto: Ammortamenti 2021 pari a K€13.827 e Risconti 2021 pari a K€3.690 portano ad Ammortamenti Netti 2021 pari a K€10.137; Ammortamenti 2022 pari a K€13.481 e Risconti 2022 pari a K€3.615 portano ad Ammortamenti Netti 2022 pari a K€9.866

A supporto di quanto scritto, si allega tabella riepilogativa (Tabella R.18).

RIF	Tabella R.18	2021	2022
A	OF - Allegato 6	4.522.223	4.831.513
B	OFisc - Allegato 6	1.361.382	1.425.534
<b>A+B=C OF + OFisc - Allegato 6</b>		<b>5.883.606</b>	<b>6.257.047</b>
<b>D OF + Ofisc SOT</b>		-	-
E	Ammortamenti ARCA	13.827.000	13.481.000
F	Risconti ARCA	(3.690.000)	(3.615.000)
<b>E-F=G Ammortamenti Netti ARCA</b>		<b>10.137.000</b>	<b>9.866.000</b>
<b>D+G-C Oneri finanziari SOT ricalco</b>		<b>4.253.394</b>	<b>3.608.953</b>
H	OF + Ofisc ADJ	4.981.000	6.558.000
<b>G-H Delta</b>		<b>(727.606)</b>	<b>(2.949.047)</b>

**R.53** In riscontro al quesito posto, si ricostruisce di seguito il calcolo effettuato per il calcolo degli oneri finanziari dovuti da ARCA per il finanziamento del socio privato.

Il principio di base seguito è quello di attribuire ad ARCA, in termini di quota capitale e quota interessi complessivi, la sommatoria degli ammortamenti al netto dei contributi e degli oneri finanziari e fiscali riconosciuti dalla tariffa (pertanto entrambi calcolati in modalità regolatoria), determinati in riferimento ai cespiti acquisiti da ARCA.

Gli ammortamenti al netto dei contributi dei cespiti di ARCA si ottengono come differenza tra 13.927.103€ (ammortamento lordo regolatorio) e 4.095.716€ (il risconto dei rispettivi CFP regolatorio), il cui risultato è pari a 9.831.388€.

Per ciò che riguarda gli oneri finanziari e fiscali regolatori dei cespiti di ARCA, questi sono stati calcolati come differenza tra quelli totali, evidenziati nel primo anno nel PEF complessivo per 5.883.606 € e gli oneri finanziari e fiscali regolatori della SOT, calcolati in 597.297€ nell'anno 1, in quanto si è scelto di considerare, nella ripartizione SOT-ARCA, il valore del CCN (capitale circolante netto) e del TFR del primo anno dei due soggetti fin dall'anno 1. Tale differenza risulta pari a 5.286.309€.

Del resto anche se il valore del CCN fosse stato assegnato ad ARCA, tali valori avrebbero accresciuto la quota di spettanza del privato in quanto oneri finanziari e fiscali non modificando i profili di redditività del privato medesimo, inteso come "aggregato" Privato+SOT.

Pertanto il valore spettante ad ARCA, come quota capitale e interessi, risulta complessivamente pari a 15.117.696€ derivanti dalla somma di 5.286.309€ e 9.831.388€.

Il principio sopra esposto, per cui ad ARCA spetterebbe in termini di quota capitale e interessi l'importo, riferito al primo anno, di 15.117.696€ deve tuttavia coniugarsi con quello alla base della redazione del conto economico civilistico, per il quale gli ammortamenti e i rispettivi risconti passivi sono esposti in modalità non regolatoria (senza deflatori e lo sfasamento temporale di 2 anni). L'ammortamento civilistico al netto dei contributi corrisponde a 10.136.284€.

Gli ammortamenti regolatori di ARCA e quelli civilistici di ARCA presentano infatti una squadratura che, nel primo anno, corrisponde a 304.897 €

La differenza tra 15.117.696€ e 10.136.284€ determina il valore imputato alla voce "Oneri finanziari - finanziamento socio privato".

Si segnala che nella risposta di cui al quesito 18, dopo la frase "• la somma degli oneri finanziari e fiscali del Piano tariffario dell'Allegato 6", non era stato precisato, per mero errore materiale, anche il riferimento alla somma degli ammortamenti regolatori dei cespiti di ARCA.

Nel prospetto che segue sono evidenziati i valori e i passaggi sopra illustrati.

<b>Ammortamenti regolatori e civilistici dei cespiti di ARCA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
AMM_Tariffari	13.927.103	14.984.930
Amm_Contributi_Tariffari	4.095.716	4.219.665
<b>Netto contributi_tariffari_CE</b>	<b>9.831.388</b>	<b>10.765.265</b>
AMM_civilistici	13.826.591	13.481.276
Amm_Contributi_civilistici	3.690.307	3.614.665
<b>Netto contributi_civilistici_CE</b>	<b>10.136.284</b>	<b>9.866.611</b>
<b>Squadratura tra ammortamenti civilistici e regolatori</b>	<b>304.897</b>	<b>- 898.655</b>
Oneri finanziari PEF allegato 6	4.522.223	4.831.513
Oneri fiscali PEF allegato 6	1.361.382	1.425.534
<b>Oneri finanziari+fiscali PEF allegato 6</b>	<b>5.883.606</b>	<b>6.257.047</b>
<b>Oneri finanziari e fiscali SOT</b>	<b>597.297</b>	<b>597.297</b>
<b>Oneri finanziari e fiscali ARCA</b>	<b>5.286.309</b>	<b>5.659.750</b>
<b>Quota capitale e interessi del privato riferita ai cespiti di ARCA</b>	<b>15.117.696</b>	<b>16.425.015</b>
<i>di cui oneri finanziari e fiscali</i>	5.286.309	5.659.750
<i>di cui ammortamenti regolatori</i>	9.831.388	10.765.265
<b>Quota capitale e interessi del privato riferita ai cespiti di ARCA</b>	<b>15.117.696</b>	<b>16.425.015</b>
<i>di cui "Quota interessi rimborso finanziamento soci VR" (CE_ARCA)</i>	4.981.412	6.558.404
<i>di cui ammortamenti civilistici al netto dei contributi (CE_ARCA)</i>	10.136.284	9.866.611
<b>Squadratura tra "oneri finanziari e fiscali regolatori" e "quota interessi rimborso finanziamento soci VR"</b>	<b>304.897</b>	<b>- 898.655</b>

#### **Q.54. OFFERTA ECONOMICA**

Sempre con riferimento alla Risposta R18, si richiede di indicare le motivazioni che portano il valore degli OF e Ofisc a scostarsi dalle rispettive componenti previste nel VRG che al primo anno risultano pari a: 5.884k€

**R.54** Si rimanda alla risposta al quesito n. 53. Di seguito si riporta un prospetto che evidenzia, per il biennio 2020-2021, il dettaglio della composizione della squadratura tra la sommatoria degli oneri fiscali e finanziari previste nel VRG, pari a 5.883.606€ e il valore di 4.981.412€ riportato nel CE di ARCA.

		2020	2021
A	Oneri finanziari+fiscali PEF allegato 6	5.883.606	6.257.047
B	di cui "Quota interessi rimborso finanziamento soci VR" (CE_ARCA)	4.981.412	6.558.404
	A-B	902.194	- 301.358
	di cui <i>squadratura tra ammortamenti civilistici e regolatori</i>	304.897	- 898.655
	di cui <i>oneri finanziari e fiscali di competenza della SOT</i>	597.297	597.297

#### **Q.55. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento alla Risposta R.23, si richiede di confermare la modalità di rimborso anno per anno del Debito di ARCA nei confronti del Socio Privato, in quadratura con quanto presentato all'interno dell'Allegato 7 PEF scomposto.

**R.55** La modalità di rimborso anno per anno del Debito di ARCA nei confronti del Socio Privato è definita all'Articolo 4 dello schema di convenzione ARCA-SOT-Socio privato e consiste nel riconoscimento a tale "aggregato" (nel quale, si ricorda, il socio privato detiene interamente la SOT) dei flussi finanziari derivanti dalla tariffa al netto dei costi operativi di ARCA da calcolarsi ai sensi dell'Articolo 6 della medesima convenzione.

#### **Q.56. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento ai corrispettivi per investimenti riportati nel conto economico della SOT all'interno dell'Allegato 7 PEF Scomposto, si richiede di chiarire il motivo per il quale per le annualità 2021 e 2022 siano presente Oneri Finanziari e Fiscali pari a K€ 597, in considerazione del fatto che la remunerazione tariffaria degli investimenti è soggetta ad un lag temporale di due anni, e pertanto secondo tale regola i suddetti corrispettivi dovrebbero esser pari a zero.

**R.56** Come anticipato nella risposta al quesito precedente, il CIN alla base del calcolo degli oneri finanziari e fiscali della SOT nel biennio 2020-2021 assume pari a 0 le immobilizzazioni di competenza di quest'ultima e tiene conto del valore di circolante netto commerciale (attribuito alla SOT) e del TFR secondo l'attribuzione ipotizzata del personale. Tale scelta, dal punto di vista meramente finanziario è tuttavia influente, poiché in caso di diversa ripartizione, la quota attribuita alla SOT sarebbe "confluita" negli oneri finanziari e fiscali riconosciuti al socio privato in qualità di finanziatore di ARCA.

#### **Q.57. OFFERTA ECONOMICA**

Ai fini di una corretta presentazione dell'Allegato 5 - Anticipo degli investimenti (ai fini del criterio E.2), si richiede alla Stazione Appaltante di fornire la riconciliazione tra le voci presenti in tale allegato e le categorie cespiti tariffarie (i.e. Condotture e opere idrauliche fisse, Serbatoi, Impianti di trattamento, Gruppi di misura meccanici, Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione ed Altre immobilizzazioni materiali e immateriali).

**R.57** Con riferimento al quesito posto si comunica la pubblicazione in data odierna sul sito dell'Agenzia nella sezione riservata alla gara in oggetto di un nuovo documento denominato "Riconciliazione categorie tariffarie All.5" contenente le informazioni richieste. (Documento n. 25).

#### **Q.58. OFFERTA ECONOMICA**

In relazione al personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006, considerando anche quanto riportato alla risposta ai chiarimenti 22.2, si richiede alla Stazione Appaltante di confermare:

- che si tratterà di dipendenti della società IRETI già adibiti alle attività del servizio idrico integrato (qualora il personale fosse dipendente di altra società del Gruppo Iren, si richiede di indicare la denominazione della società datrice di lavoro);
- che non vi siano in essere accordi, sindacali e non, che, in seguito al passaggio dei lavoratori alle dipendenze della SOT, ne possano limitare la mobilità (anche territoriale) nell'ambito della SOT stessa. Territoriale.

**R.58** Si conferma che il personale oggetto di trasferimento al gestore entrante ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006 sarà composto integralmente ed esclusivamente da dipendenti (di IRETI ed altre società del Gruppo IREN) già adibiti alle attività del servizio idrico integrato. Si rimanda al database pubblicato come Allegato 16 alla lettera di invito, per il reperimento di tutte le informazioni relative al personale utili ai fini della predisposizione dell'offerta.

Per quanto a conoscenza dell'Agenzia non risultano accordi sindacali del contenuto oggetto della richiesta.

#### **Q.59. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento alla delibera ARERA 332/2020/R/idr "Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93" la quale prevedeva come termine ultimo lo scorso 18 settembre per la presentazione, da parte dei gestori, dell'istanza/richiesta di deroga dagli obblighi di sostituzione previsti dal DM 93/17, si richiede se per l'Ambito Reggio Emilia sia stata rispettata tale scadenza e se sia stata presentata formale istanza motivata di proroga dei termini per la sostituzione con annesso piano pluriennale di cambio dei contatori. In caso affermativo si richiede, l'esito da parte di ARERA dell'istanza (accoglimento/rigetto), copia dell'istanza e del previsto piano di sostituzione.

**R.59** In riferimento alla delibera ARERA 332/2020/R/idr "Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93", si comunica che il gestore IRETI ha fatto istanza ad ATERSIR per la proroga, allegando una proposta di piano pluriennale. ATERSIR ha avallato la richiesta inviandola entro i tempi previsti ad ARERA, la quale non si è ancora pronunciata in merito. Si comunica la pubblicazione in data odierna sul sito dell'Agenzia nella sezione riservata alla gara

in oggetto dell'istanza prot. n. 6410 del 2/9/2020 e dell'avallo dell'Agenzia prot. n. 6823 del 18/9/2020 (Documenti 26 e 27).

#### **Q.60. OFFERTA ECONOMICA**

In merito alla possibilità di capitalizzazione dei cespiti anche da parte della SOT, si richiede conferma che anch'essi saranno riconoscibili a fini RAB, al pari di quanto previsto dalla regolazione per i cespiti capitalizzati nel bilancio della società avente in capo il titolo per la gestione del servizio (ARCA).

**R.60** Si conferma.

#### **Q.61. OFFERTA TECNICA**

Con riferimento al sub criterio T.1.1 tasso di rinnovo reti di distribuzione, si chiede di confermare che

- 1) Per soddisfare i livelli obiettivo al 2030 e al 2040 pari rispettivamente al 1% nel periodo 2020-2030 e al 2% nel periodo 2030-2040 si debbano sostituire complessivamente 1.302 km di rete nei 20 anni di concessione. Se tale calcolo non è confermato, indicare i km da sostituire corrispondenti ai tassi di rinnovo indicati.
- 2) Gli investimenti riconducibili a tale criterio sono pari a 65 milioni di euro come valore cumulato in arco piano (corrispondenti alle righe "Sostituzione reti di distribuzione acquedottistiche" e "Rinnovo reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche" del file "2. Allegato 5 alla Lettera di Invito\_tabella\_investimenti\_anticipati\_RE- rev 09\_10\_2020"). Se tale ammontare non è corretto, indicare le voci del Piano investimenti riconducibili al livello di servizio obiettivo.
- 3) Se i punti di cui sopra sono confermati, si evidenzia che il costo a metro corrispondente sarebbe pari a 50 €/metro e che tale valore risulta significativamente inferiore a valori medi di mercato. Per tale motivo, si chiede di fornire indicazioni circa le modalità e razionali di stima di tale costo a metro.

**R.61. 1** Si ribadisce quanto risposto al quesito Q.52.1 specificando che i valori obiettivo al 2030 e 2040 si possono raggiungere in maniera progressiva.

**R.61. 2** Si rimanda alla risposta al quesito Q.38.1 e si conferma la correttezza dei dati riportati nella documentazione di gara.

**R.61. 3** Vedasi risposta al quesito Q.52.3.

#### **Q.62. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento agli artt. 7 e 11 dei Patti parasociali, ed esaminata la risposta fornita al Quesito n. 20, si chiede di chiarire il regime di spettanza del valore di rimborso al termine della concessione. In particolare, si chiede conferma che, anche in caso di mancato esercizio dell'opzione di cui all'art. 3.5 dello Schema di Convenzione per la gestione dei

**compiti operativi, la allocazione del valore di rimborso sarà proporzionale solo al valore del finanziamento e non della proprietà degli asset.**

**R.62** Si conferma quanto disciplinato dai citati Articoli dei patti parasociali anche in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, in combinato disposto con l'Art. 17 comma 2 della Convenzione fra ARCA e la SOT/Socio privato. In particolare, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione:

1. ARCA, in quanto gestore del servizio riceverà dal subentrante il VR spettante e calcolato sull'intero perimetro degli asset (ARCA+SOT);
2. sulla base della ripartizione della proprietà degli asset fra ARCA e SOT, ARCA riconoscerà alla SOT la quota ad essa spettante ai sensi dell'Art. 17 comma 2 della Convenzione fra ARCA e la SOT medesima;
3. con la quota di VR relativa ai cespiti di ARCA acquisiti dal gestore uscente IRETI S.p.A., ARCA estinguerà il finanziamento soci in coerenza con le disposizioni del citato Art. 7 dei patti parasociali;
4. il socio privato inoltre, riceverà, quale socio di ARCA, la liquidazione delle sue quote ai sensi del citato Art. 11 dei patti parasociali e dello Statuto.

#### **Q.63. OFFERTA ECONOMICA**

**In seguito all'analisi delle informazioni presenti nell' Allegato 6 alla Lettera di Invito\_Tool\_PEF- rev 09\_10\_2020 e in relazione ai cespiti di proprietà di altri Enti Locali, fatta eccezione la quota parte di proprietà di Agac Infrastrutture, si chiede di confermare che:**

- 1. la consistenza di tali beni sia solo quella residuale in virtù di quanto desumibile dalle componenti AC e MT riportate nell'allegato di cui sopra ovvero, in caso contrario, di indicarli puntualmente;**
- 2. non sono previsti investimenti aggiuntivi in relazione a tali cespiti che potrebbero incrementare la quota di investimenti che non verranno ricompresi all'interno del VR al termine della concessione.**

**R. 63** In riferimento al quesito n.1, si rileva che la consistenza dei cespiti di proprietà di altri Enti Locali, fatta eccezione la quota parte di proprietà di Agac Infrastrutture, non è desumibile dai valori delle componenti AC ed MT riportate nell' Allegato 6 alla Lettera di Invito\_Tool\_PEF- rev 09\_10\_2020.

A tal fine si precisa che secondo quanto previsto dalla Convenzione ARCA-ATERSIR, il servizio affidato al gestore è esercitato mediante i beni riportati nell'Elenco dei beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante e dai beni desumibili dal database (SIT) allegato al Disciplinare Tecnico, che ricomprende i beni di proprietà di Agac Infrastrutture nonché quelli di proprietà di altri Enti Locali.

Ai sensi della Convenzione ARCA-ATERSIR la predetta documentazione individua lo stato di consistenza delle infrastrutture ovvero la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione, comprensiva di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc) afferenti al SII.

In riferimento al punto 2, sui beni di proprietà degli Enti Locali nella disponibilità del gestore ai fini dello svolgimento del servizio, non sono previsti investimenti che non verranno ricompresi all'interno del VR al termine della concessione.

#### **Q.64. OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento

- all'art. 7.7 dello schema di convenzione tra ATERSIR e ARCA, secondo cui "Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio" e "Il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto";
- all'art. 7.9. dello schema di convenzione tra ATERSIR e ARCA, secondo cui "Il Concessionario procede all'affidamento a terzi delle attività strumentali all'erogazione del SII, non eseguite direttamente o in subappalto o tramite SOT, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù della sua natura di società a controllo pubblico";
- dell'art. 5.2 dello schema di convenzione tra ARCA e SOT, secondo cui "La SOT è individuata da ARCA S.r.l., quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo Pdl. Spettano pertanto alla SOT tutte le attività previste dalla convenzione di gestione fra ATERSIR e ARCA S.r.l. afferenti i lavori previsti nel Piano d'Ambito e nel Pdl facente parte del Piano d'Ambito medesimo e la patrimonializzazione degli interventi realizzati";

si chiede di confermare che il socio privato/SOT possa affidare a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016, prestazioni ulteriori rispetto a quelle subappaltabili nei limiti del 30%, e che dunque tali prestazioni affidate con gara non rientrino entro il limite del 30% previsto per il subappalto.

R.64 Si conferma.

#### **Q.65. OFFERTA TECNICA**

In riferimento all'articolo 6.2.3 della Lettera d'invito, in cui si specifica che "Il punteggio per il sub-criterio T.1.1 ... sarà attribuito a ciascun offerente sulla base dei valori offerti dell'indicatore tasso di rinnovo reti di distribuzione espresso in lunghezza rete di distribuzione rinnovata annualmente (%) per i due periodi 2021-2030 e 2031-2040" ed in riferimento all'allegato 8 al Disciplinare Tecnico in cui si riportano i Livelli obiettivo 2030 e Livelli Obiettivo 2040, si richiede di chiarire se il tasso di sostituzione indicato in suddetto allegato 8, pari all'1% al 2030 ed al 2% al 2040, debba considerarsi come tasso di sostituzione medio 2021-2030 pari all'1% e 2031-2040 pari al 2%, oppure se debba considerarsi come tasso obiettivo da raggiungere negli anni (i.e. 1% al 2030 e 2% al 2040, indipendentemente dai km sostituiti negli anni diversi dal 2030 e dal 2040)

R.65 Vedasi risposta al quesito Q.38 e Q.52.B.3, specificando che i valori pari all'1% al 2030 e al 2% al 2040 sono da intendersi quali obiettivi da raggiungere, anche gradualmente, alla scadenza delle annualità sopra citate, in relazione all'importo totale delle risorse economiche messe a disposizione.

#### **Q.66. OFFERTA ECONOMICA**

Si richiede di specificare il valore complessivo dei beni (valore a nuovo) su cui poter stimare il costo della copertura assicurativa comprensiva della garanzia calamità naturali.

**Si chiede di confermare che tale copertura debba essere riferita ai beni oggetto di VR ed ai futuri investimenti.**

**R.66** La stazione appaltante ha fornito i dati in suo possesso con riferimento al valore dei beni oggetto di affidamento con particolare riferimento al costo storico, al fondo ammortamento ed al conseguente valore netto contabile (cfr allegati n.15 e n.24 elencati nella lettera di invito al punto 16 “documentazione disponibile nella sezione riservata del sito Atersir”).

Le attività estimative del valore a nuovo non sono di competenza di tale Agenzia; al fine di tale valutazione si rimanda ai dati patrimoniali presenti nei documenti suddetti.

Si conferma che tale copertura è da intendersi riferita ai beni oggetto di VR ed ai futuri investimenti realizzati.